

COSTITUZIONE

art. 1 (Costituzione)

E' costituita una società cooperativa per la Mutua Autogestione denominata "MAG ROMA società cooperativa", in sigla "Cooperativa MAG ROMA".

art. 2 (Sede, durata e norme applicabili)

La Cooperativa ha sede in Roma

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea.

La cooperativa è retta dalle norme del codice civile in materia di società cooperative e dalle altre leggi speciali in materia e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente previsto dall'articolo 2512 c.c.

art. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa, senza finalità speculative, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

La Cooperativa si propone nello specifico di promuovere la qualità della vita e del lavoro, nelle forme della cooperazione, dell'autogestione e dell'associazionismo dal basso, e l'esperienza della finanza autogestita e dell'orientamento etico in campo assicurativo sul territorio romano.

La Cooperativa si propone inoltre di creare le condizioni economiche, sociali e culturali per la futura nascita di una cooperativa finanziaria autogestita a Roma, sul modello delle altre esperienze simili presenti in Italia.

La Cooperativa promuove la finanza autogestita e solidale come pratica di giustizia economica e sociale, perché si affermi e si potenzi una gestione del denaro che rimetta la società, i diritti e l'ambiente al centro dell'economia, dando ad esso un ruolo di strumento e non di fine.

La Cooperativa si propone di diffondere un processo di etica assicurativa anzitutto con l'obiettivo di promuovere e di consolidare la creazione di un movimento di consumatori assicurativi consapevoli, per riportare l'istituto della assicurazione nell'alveo che le è proprio di garanzia contro i rischi, depurandolo dai vizi di un sistema improntato esclusivamente alla tutela del profitto della compagnia assicuratrice.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali economici, culturali ed educativi.

La Cooperativa riconoscendo il valore dell'inclusione e della non-violenza, adotta finalità e metodologie di gestione coerenti con tali principi.

La Cooperativa si pone lo scopo di raccogliere risorse per dimostrare la praticabilità di alternative

all'attuale modo di fare economia ed impresa e per sostenerne lo sviluppo.

In tal senso la Cooperativa sosterrà iniziative che tendano:

- a) ad una imprenditorialità finalizzata, oltre che allo sviluppo delle imprese, alla crescita umana di coloro che lavorano, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- b) all'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi, da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- c) alla riduzione degli impatti ambientali, alla tutela del territorio ed alla "rinnovabilità" delle risorse;
- d) all'autogestione intesa come promozione di una diversa coscienza collettiva, che faccia sperimentare un altro modo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
- e) alla non-violenza intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica.

La Cooperativa per sostenere tali iniziative promuove uno strumento finanziario alternativo dove la fiducia e la conoscenza delle persone, la qualità dei prodotti e la fattibilità dei progetti, prendono il posto delle garanzie patrimoniali.

La Cooperativa intende altresì svolgere una adeguata promozione culturale, informativa e formativa inerente l'attività in oggetto.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

art. 4 (Oggetto)

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori ed opera ed eroga i servizi di cui all'oggetto sociale prevalentemente a favore dei propri soci fruitori.

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'articolo 3, la Cooperativa svolge le seguenti attività:

- fornisce consulenza strategica e gestionale, nonché servizi di formazione, alle organizzazioni senza fini di lucro e dell'economia solidale, ivi compresi gli enti locali, nei settori amministrativo e di organizzazione interna e settori correlati;
- fornisce servizi di consulenza per la predisposizione di progetti di microcredito, nonché servizi di indagine istruttoria preliminare, anche nella forma della mediazione creditizia ai sensi dell'art. 16 della lg. 108/96, per istituti di credito e società finanziarie interessate allo sviluppo del prodotto microcredito e della finanza autogestita;
- promuove la diffusione di assicurazioni eticamente orientate, organizza e fornisce servizi a gruppi di acquisto legati ad enti operanti nel settore;
- svolge, per il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo, attività culturali ed editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani) quali ad esempio: convegni, dibattiti, seminari, mostre, inchieste e ricerche, spettacoli ed eventi, corsi di aggiornamento e di qualificazione, creazione di centri studi e banche dati, pubblicazione di riviste-bollettino per i soci, vendita e diffusione di libri, riviste, e quanto altro utile e connesso ai propri fini statutari.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente.

Potrà inoltre stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545

septies, previa l'approvazione dell'assemblea ordinaria.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, altri titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti (offerta in sottoscrizione ai soci) in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Per favorire e stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci, e per sostenere lo sviluppo della propria attività la Cooperativa potrà istituire una sezione per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci nei limiti fissati dall'Autorità creditizia, e con il tassativo divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico. La sezione è istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea. Il risparmio raccolto può essere impiegato unicamente per il finanziamento dell'attività sociale.

Detti finanziamenti potranno effettuarsi alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla delibera CICR del 19 luglio 2005, pubblicata sulla G.U. del 13 agosto 2005 e relative normative di attuazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

SOCI

art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci:

1) LE PERSONE FISICHE:

- a) che abbiano compiuto i 18 anni di età;
- b) che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa;
- c) che condividono i fini sociali espressi nell'articolo 3 del presente Statuto.

2) LE PERSONE GIURIDICHE:

- a) che operino in conformità ai fini sociali della MAG ROMA;
- b) che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa.

Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

art. 6 (Ammissione soci)

Chi desidera diventare socia/o deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge e dal presente statuto, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) eventuale visura camerale;
- c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la cooperativa la persona giuridica;
- d) l'ammontare della quota che la persona giuridica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente dall'entità della quota sottoscritta, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Tutte le domande dovranno contenere dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea con le maggioranze previste per l'approvazione del bilancio, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. all'atto dell'ammissione il socio dovrà indicare alla cooperativa un indirizzo di posta elettronica cui la cooperativa potrà inviare le comunicazioni da farsi al socio. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

art. 7 (Adempimenti nuovi soci)

Il nuovo socio deve liberare la quota sottoscritta nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio lavoratore chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del Codice Civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge 59.

art. 8 (Obblighi e diritti dei soci)

Aderendo alla Cooperativa i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.
- f) per i soci lavoratori, a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- e) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti, il libro degli strumenti finanziari (se esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti inerenti l'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o decesso.

art. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto il recesso è consentito qualora:

- il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che può proporre opposizione a norma di legge.

Il recesso diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

art. 11 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere, dandone motivata comunicazione all'assemblea, il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia la cooperativa, o svolge attività in contrasto o concorrenza con essa;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione la persona interessata può proporre opposizione nei modi di legge.

art. 12 (Decesso)

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi.

art. 13 (Comunicazioni sulla perdita della qualità di socio)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, i quali possono ricorrere a norma di legge.

art. 14 (Rimborso delle quote)

La liquidazione delle quote al socio receduto od escluso o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato eventualmente rivalutato a norma di legge.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Qualora non avvenga il ritiro delle somme liquidate da parte degli aventi diritto a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e, nei limiti delle quote sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

art. 15 (Trasferimento e cessione delle quote)

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio può proporre opposizione a norma di legge.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

art. 16 (Trattamento economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della qualità e quantità di lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

STRUMENTI FINANZIARI

art. 17

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

art. 18 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta), nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione, e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

art. 19 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

art. 20 (Bilancio annuale)

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o

comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centoottanta giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

art. 21 (Destinazione dell'utile)

Gli utili netti di gestione annuali saranno così suddivisi:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a norma dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile, previa eventuale distribuzione fra i soci di un dividendo in modo che la remunerazione percentuale del capitale versato da ciascun socio (in proporzione alla durata di conferimento dello stesso) non sia superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento).

art. 22 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'amministrazione, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci operatori, in misura proporzionale alla quantità e qualità di scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni verranno determinati da apposito regolamento, precisandosi che la qualità di scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e, per i soci fruitori, con riferimento alla qualità dei servizi acquisiti dal socio.

art. 23 (Riserve)

Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i soci.

In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

art. 24 (Obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

ORGANI SOCIALI

art. 25 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

d) il revisore, se nominato

ASSEMBLEA

art. 26 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi sopra previsti, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/10 (un decimo) dei soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso trasmesso con posta elettronica a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, nonché pubblicato sul sito web della Cooperativa, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Su espressa richiesta del socio l'avviso può essere inviato tramite posta ordinaria.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, questa ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

art. 27 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il revisore se necessario;
- c) determinare la misura della retribuzione annuale dei Sindaci e degli eventuali compensi da corrisponderli agli Amministratori per la loro attività collegiale; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche di amministratore si intendono gratuite;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- g) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- h) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

- i) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.

art. 28 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza ed in particolare deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

art. 29 (Svolgimento dell'Assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di quattro soci.

Nelle votazioni si procede con voto palese.

Deve procedersi a scrutinio segreto per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

art. 30 (Validità delle delibere)

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato, e negli altri casi previsti dalla legge i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

art. 31 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendo tra i suoi componenti e qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice Presidente.

Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Cooperativa.

In ogni caso, agli eventuali possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

art. 32 (Durata del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

art. 33 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali, ma almeno 4 (quattro) volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri e del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi per posta elettronica non meno di 15 giorni prima dell'adunanza, e nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, nominato all'uopo.

Tutti i soci devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito web ed affissione nella sede sociale, su data, luogo ed ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

art. 34 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci;
- c) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- d) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e dell'Atto Costitutivo siano riservati all'Assemblea;
- g) compilare eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e nell'articolo 2544 primo comma c.c., e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

art. 35 (Rinuncia, decadenza e scadenza dei Consiglieri di Amministrazione)

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

art. 36 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato.

La rappresentanza della società compete altresì ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

COLLEGIO SINDACALE

art. 37

Quando è obbligatorio ai sensi di legge, o l'assemblea lo ritenga opportuno, viene nominato il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con i poteri e le funzioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi.

Il collegio sindacale esercita solo le funzioni di controllo previste dall'articolo 2403 c.c.

Qualora la nomina del collegio sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile.

In tale ultimo caso inoltre il controllo contabile verrà esercitato da un revisore contabile all'uopo nominato, iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore ed al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 38 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea. Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del/la Direttore, se nominata/o, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti e collaboratori della Cooperativa.

art. 39 (Scioglimento della Cooperativa)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31/01/92 n. 59.

art. 40 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.